**Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica**

 **di**

**Chieti**

**PIANO TRIENNALE PER LA**

**PREVENZIONE**

**DELLA CORRUZIONE**

**E**

**PER LA TRASPARENZA**

**(P.T.P.C.T)**

**2017-2019**

**Aggiornamento 2018**

**Redatto dalla dott.ssa Dragone Nadia**

**(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)**

**Adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica**

**di Chieti con delibera in data 28 aprile 2017**

**Pubblicato sul sito internet** [**http://www.ostetrichechieti.it/**](http://www.ostetrichechieti.it/)

**Sezione “amministrazione trasparente”**

**INTRODUZIONE**

L’Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Chieti è ente pubblico non economico di organizzazione, promozione, vigilanza e disciplina professionale di categoria istituzionalmente riconosciuta. L’Organo Direttivo dell’Ordine, eletto dai professionisti iscritti all’Albo, con incarico triennale, ha le seguenti attribuzioni conferite dalle Legge:

* Compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno;
* Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine e dei professionisti iscritti;
* Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
* Promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
* Concorrere con le autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine e la Professione;
* Esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti o dipendenti iscritti nell’Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
* Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra iscritto ed iscritto, o fra iscritto e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni e del denaro spettanti all’Ordine e propone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponibili in formato Pdf sul sito web dell’Ordine; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, il Consiglio Direttivo stabilisce una tassa per la prima iscrizione all’albo pari a euro 90,00 (oltre ad una tassa versata allo Stato pari ad euro 168,00), una tassa annuale per il rinnovo dell’iscrizione pari a euro 90,00, nessuna tassa è prevista per il rilascio dei certificati. Il numero di iscritti al 31/12/2018 è 152. Si precisa, inoltre, che i componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono onorari di alcun tipo, ma solo rimborsi relativi a spese per trasferte.

Attraverso l’Ordine il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l’utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

Per far fronte ai fenomeni corruttivi è stata emanata la legge n. 190 del 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella definizione per ogni pubblica amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* è stata individuata nella trasparenza totale uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione intesa in un'accezione ampia ed è stato previsto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione, di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI), coordinandone i contenuti con quelli del PTPC di cui il PTTI costituisce una sezione. Le normative su citate hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza.

La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis *“Ambito soggettivo di applicazione”*. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le *“pubbliche amministrazioni”* di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, **in quanto compatibile,** agli Enti Pubblici Economici e agli Ordini Professionali, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle **peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali.** Tale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce una sorta di *"clausola di flessibilità"* che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Chieti, essendo privo di Dirigente Amministrativo, ha nominato, il consigliere eletto privo di deleghe gestionali, la dott.ssa Dragone Nadia il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa. Tale incarico viene svolto volontariamente senza nessuna retribuzione.

Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali *“dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”*.

Per quanto sopra, l’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Chieti ha intrapreso un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013, così come modificati dal citato D.Lgs. n. 97/2016, che ha ridefinito la complessa disciplina dei Piani di prevenzione della corruzione soffermandosi, in modo particolare, sugli ambiti soggettivi di applicazione della normativa, sui ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti cui la legge pone obbligo di sovrintendere, all’interno di ciascuna Amministrazione, all’applicazione della disciplina volta a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Poiché l’esigenza legislativa di semplificazione, specificazione, integrazione della normativa anticorruzione è sorta in modo particolare per le piccole e medie Amministrazioni e con il fine di armonizzare e rendere applicabile la disciplina, verosimilmente congegnata per Amministrazioni grandi e complesse, il Decreto 97/2016 ed il susseguente Piano Nazionale Anticorruzione 2016, rappresentano per Enti pubblici non economici, quali gli Ordini Ostetrici ed in genere per gli Ordini e Collegi Professionali, atti di indirizzo cardine per la concreta ed effettiva attuazione degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza. Il PNA 2016 ha definitivamente chiarito l’orientamento già espresso dall’ANAC **circa l’obbligatorietà per Ordini e Collegi professionali di osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di adottare ed attuare un Piano Triennale per la Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 190/2012 e s.m.i**.(in particolare ai sensi del D.Lgs. 97/2016, artt. 3,4 e 41 che hanno modificato rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013), **nonché di applicare la disciplina legislativa sulla Trasparenza per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” con l’organizzazione dell’Ente e l’attività da questo svolta** (Parte Generale del PNA 2016, par. 3.2.).

Il citato documento di indirizzo ANAC è diviso in una **prima parte generale**, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all’interno di tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed **una seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici**, in particolare:1) Comuni; 2) Città metropolitane; 3) **Ordini e** **Collegi professionali**; 4) Istituzioni scolastiche; 5) Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 6) Governo del territorio; 7) Sanità.

 Il PNA ha, dunque, dedicato una sezione di disciplina normativa (Sezione III) espressamente ad “Ordini e Collegi Professionali” al fine di orientare l’attività di questi Enti (sia a livello centrale che territoriale) approfondendo tre fondamentali temi relativi all’aspetto organizzativo e di gestione del rischio, di fondamentale importanza per la valutazione dei Collegi territoriali nella materia di cui trattasi. I temi affrontati concernono nello specifico: 1) **la figura del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e l’attività di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 2) la individuazione delle principali aree di rischio che caratterizzano gli ordini ed i collegi professionali; 3) la concreta applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013.**

L’ORDINE adottando il presente PTPCT, in linea con quanto previsto dal citato PNA 2016 e dal PTPC della Federazione Nazionale degli Ordini degli Ostetrici, si è, dunque, prefissato di perseguire i seguenti obiettivi:

**1)** il raggiungimento di livelli sempre maggiori di trasparenza da realizzarsi individuando e pubblicando sui siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori in relazione a specifiche aree di rischio (obiettivo strategico fissato dalla stessa legge nella parte in cui è previsto che la mancata indicazione di tali obiettivi può rilevare ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014);

**2)** il rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo. Tale rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche organizzative che assicurino al RPCT “funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività”. Proprio in relazione al caso in cui la qualifica ed il ruolo di RPCT - verificatosi all’interno dell’ORDINE - venga assunto daConsigliere privo di qualifica dirigenziale e di deleghe gestionali **al quale per limiti normativi non sono applicabili le forme di responsabilità previste dalla L. 190/2012,** il PNA ha auspicato “al fine di prevedere forme di **responsabilità collegate al ruolo di RPCT** che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali **definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici”.** Occorre, a tal proposito ricordare che, il Consiglio Nazionale ha provveduto, su proposta del Comitato Centrale della FNOPO, a modificare ed integrare il Codice Deontologico delle Ostetriche del 2010 (già modificato nel 2014) nella seduta del 25 novembre 2016, disciplinando tali forme di responsabilità disciplinare. Le predette modifiche, sono state sottoposte a parere da parte del Ministero della Salute e sono in attesa della loro adozione definitiva;

**3)** Semplificare e razionalizzare le attività dell’amministrazione in materia anticorruzione e trasparenza, prevedendo una articolazione dei compiti e delle funzioni in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) dell’Ente stesso.

Specifica sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è costituita dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, regolato dall’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50 del 2013, come modificati dal D.lgs. 97/2016. Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vengono resi accessibili dati, informazioni e documenti sui soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione e governo dell’Ordine, sulla struttura economico patrimoniale dell’Ente, sull’attività da questo svolta, sui servizi erogati, sui relativi costi sopportati e l’andamento di questi ultimi nel tempo, consentendo in questo modo ai cittadini – segnatamente alle ostetriche iscritte all’Albo - di esercitare un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche e sul grado di efficienza raggiunto.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l’attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, delle direttive e delle linee guida dettate dalla FNPO, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio. Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono: - prevenire la corruzione e l’illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell’ORDINE al rischio di corruzione; - ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all’interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2016, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall’ORDINE; - fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi; - assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza; - garantire l’idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili; - salvaguardare l’applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità; - tutelare l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l’ORDINE ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell’attuazione del Piano. Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l’applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità. Il Responsabile designato è la dott.ssa Nadia Dragone.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2017-2019.

Il presente Piano è integrato in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

**SEZIONE 1**

 **PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. **Riferimenti normativi**

 **A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi:**

* Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
* Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
* Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
* Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
* Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
* D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
* Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
* Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
* Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).
* Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2017)
* le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, approvate dall’ANAC con delibera n. 1310 del 28/12/2016
* Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.

**B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione:**

* Articolo 314 c.p. - Peculato.
* Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
* Articolo 317 c.p. - Concussione.
* Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
* Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
* Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
* Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
* Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
* Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
* Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
* Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
* Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

**2) Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti (ove presenti), si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio Direttivo;

2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);

3. i consulenti e collaboratori;

4. i revisori dei conti;

5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell’Ordine di Chieti per il periodo 2017-2019 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

**3. Organizzazione dell’Ordine Provinciale**

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.*

L’Ordine Provinciale di Chieti è attualmente dotato degli Organi del **Consiglio Direttivo** e del **Collegio Revisori dei Conti**, insediatisi a novembre 2017 per il triennio 2017-2020. l Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da quattro Consiglieri. E’ un organismo eletto dall’Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall’Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. E’ un organismo eletto **dall’Assemblea degli Iscritti**. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, l’Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti il fine istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al medesimo. L’Ordine Provinciale della Professione di Ostetrica di Chieti non ha istituito Commissioni di cui sopra. Nel sito istituzionale [**www.ostetrichechieti.it/**](http://www.ostetrichechieti.it/) **(**in fase di realizzazione) in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

In data 08/09/2018 la Consigliera Benedetto Rossana si è dimessa dall’incarico di RPCT per motivi di salute. Nello stesso giorno il Consiglio Direttivo ha nominato, con accordo unanime, la Consigliera Dragone Nadia nuovo RPCT dell’Ordine Provinciale di Chieti. Allo stato attuale, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

1. **Il Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali stakeholders ed all’ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei “provider” per l’organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
2. **Il Collegio dei Revisori dei Conti**, organo elettivo assimilabile all’organismo di controllo e vigilanza interno (OIV) ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 286/1999, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo contabile a questo attribuiti; svolge compiti consultivi nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. 33/2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento del dipendente adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001); osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
3. **L’Assemblea degli iscritti**, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell’esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
4. **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall’amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti. Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
5. **I collaboratori, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine**: osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell’Ordine.

**4. Individuazione delle aree di rischio**

L’individuazione delle aree di rischio dell’Ordine Provinciale della Professione di Ostetrica di Chieti è stata il risultato di una mappatura “sul campo” effettuata, propedeuticamente e funzionalmente all’elaborazione del presente Piano, verificando l’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall’Ordine. Stante l’attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, l’elenco dei procedimenti mappati non ha pretesa di esaustività ma si concentra nell’individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Ordine.

Il punto di partenza per la mappatura è stata la legge n. 190/2012, e il PNA, che individuano cinque

particolari aree di rischio:

**A**. *Affidamento di lavori, servizi e forniture;*

**B***. Rapporto di collaborazione con consulenti vari;*

**C.** *Formazione Professionale Continua*

**D.** *Parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali*

**E.** *Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*

La legge n. 190/2012 individuando le attività più esposte al rischio di corruzione impone a tutte le pubbliche amministrazioni di formulare un’**apposita e calibrata strategia di prevenzione** attraverso l’attivazione di azioni coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi in relazione ai suddetti procedimenti. Tenuto conto dell’articolazione organizzativa descritta sopra e dei centri di responsabilità, sono state selezionate le aree e i processi organizzativi in cui potenzialmente si potrebbe annidare il rischio di corruzione. Si è, pertanto, provveduto alla **mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo tenendo conto delle specificità funzionali e di contesto dell’Ordine di Chieti**. Ciò ha consentito all’Ordine di esplicitare il **proprio sistema di gestione del rischio**, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e controllare l’amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L’identificazione dei rischi è avvenuta tramite un percorso di analisi dei rischi con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa ed il coinvolgimento degli organi di vertice. L’analisi dei processi mappati in ottica di individuazione delle aree a rischio di corruzione è stata realizzata utilizzando:

* la **probabilità** dell’accadimento dell’evento corruttivo;
* l’**impatto** dell’evento corruttivo.

**- Sull’area di rischio A) - affidamento di lavori, servizi e forniture** si segnala che, date le ridotte

dimensioni dell’ente e l’esiguità degli acquisti (negli ultimi anni sempre di importi inferiori ad € 3.000,00), tali da essere di per sé scarsamente rilevanti per favorire ipotesi di reato e/o fatti corruttivi, si è deciso di evidenziare i processi relativi all’acquisto di beni e servizi effettuati per importi sotto soglia tramite affidamento diretto deliberato dal Consiglio Direttivo. La strategia preventiva da adottare per ridurre comportamenti corruttivi è data dalla richiesta di più preventivi e dalla rotazione, ove possibile, dei fornitori (rischio basso).

**- Sull’area di rischio indicata con la B) - assunzione e progressione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione:** ad oggi, l’Ordine non dispone di personale dipendente e non sono prevedibili assunzioni di personale da reclutare mediante procedura selettiva o concorsuale. Ci si riserva, in ogni caso, di predisporre una procedura di controllo e delle adeguate misure di prevenzione della corruzione per i processi sopraindicati entro l’arco temporale di riferimento del presente Piano qualora se ne ravvisasse la necessità. Ad oggi, la ridottissima struttura organizzativa implica che le funzioni istituzionali ed amministrative siano svolte prevalentemente e collaborativamente dai membri del Consiglio Direttivo, secondo gli specifici inquadramenti funzionali. In merito al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza essi sono ridotti al minimo e di importi modesti (finora sempre inferiori ad € 2000,00), importi di per sé scarsamente rilevanti per favorire ipotesi di reato e/o fatti corruttivi; per cui si procederà anche all’affidamento diretto su base fiduciaria, tramite nomina del Consiglio Direttivo. Quanto sopra anche al fine di non causare inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale da precludere, in alcuni casi, la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all’utenza. Una misura di controllo può derivare dalle visite periodiche e dall’attività di controllo in generale svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti (rischio basso).

**- Sull’area di rischio indicata con la C) - Formazione professionale continua:** la fonte di disciplina è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l’applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all’emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante. Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario porre l’attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione. Sono stati individuati i seguenti processi rilevanti:

1. esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
2. esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
3. vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
4. organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

I possibili eventi rischiosi legati ai processi rilevanti di cui sopra sono:

1. alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;
2. mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
3. mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
4. mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione;
5. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dei Collegi territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

1. controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
2. introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dai collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti;
3. controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

**- Sull’area di rischio indicata con la D) - Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali:** la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell’art. 5, n. 3),

legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c. Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla *«liquidazione di onorari e spese»* relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità potrebbe

risultare, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo

strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal

cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell’art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Possibili eventi rischiosi sono rappresentati dall’incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista, valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale. Possibili misure di riduzione del rischio sono date dall’introduzione di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all’autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:

* designazione dei consiglieri delegati per le valutazioni di congruità;
* modalità di funzionamento della Commissione;
* rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
* organizzazione delle domande, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di

 congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se

 sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di

 tutela della riservatezza dei dati personali (rischio medio).

**- Sull’area di rischio indicata con la E) - Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi:** l’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Nelle ipotesi sopra descritte gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell’Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’Ordine o Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico. Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di selezione di candidati, volta per volta, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, con criteri di rotazione e quando necessario anche mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti (rischio basso). Per l’anno 2018 l’Ordine si è avvalso, in condizioni straordinarie, della consulenza centralizzata gratuita in materia legale, di anticorruzione e trasparenza, messa a disposizione dalla FNOPO. Per i servizi contabili, fiscali relativi all’esercizio 2018 l’Ordine si è a avvalso di una collaborazione professionale ad opera del dott. Piergiorgio Giannantonio, che è subentrato al suo predecessore dott. Di Lorito Daniele.

**5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012,

**sottopone** al Presidente ed al Consiglio una **Relazione consuntiva** recante i risultati dell’attività svolta finalizzata al miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione e la pubblica sul sito internet istituzionale nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, allegandola al PTPC dell’anno successivo. Tale documento conterrà indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione adottate con riguardo alla gestione dei rischi, alla formazione, al Codice di comportamento adottato ed altre iniziative di interesse.

**6. Obblighi di informazione**

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della

corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

**7. Segnalazione illeciti – Whistleblowing**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione. Nell’ambito di tale sistema è prevista la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. n.165/2001). Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia presentata. La denuncia è, inoltre, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni adottino adeguati accorgimenti atti ad assicurare il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione all’Amministrazione di appartenenza, identità che deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione. Tali segnalazioni potranno essere effettuate dagli interessati compilando il modulo reso disponibile dall’Ordine e allegato al presente Piano sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Anticorruzione e Trasparenza” dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione. La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica del responsabile Anticorruzione del Collegio dott.ssa Dragone Nadia nadiadragone@gmail.com o alla PEC dragone.nadia@pec.ostetrichechieti.it; la suddetta casella di posta elettronica o PEC è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPCT, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro il termine di

45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il RPCT avrà cura di informare il segnalante dell’esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità. Il RPCT darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

**SEZIONE 2**

**PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA**

**E L’INTEGRITA’ (P.T.T.I.)**

1. **La Sezione dedicata alla Trasparenza e l’Integrità dell’Ente.**

Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall’art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti. Secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, d.lgs, 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell’integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione. Si tratta della dott.ssa Nadia Dragone, membro del Consiglio Direttivo, nominata dallo Stesso con delibera del 8.09.2018.

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps. 233/46 e Dpr. 221/50). Tale normativa affida agli Ordini sia una finalità esterna che una interna. La prima è a tutela del cittadino/utente che ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante e degli altri requisiti necessari. La seconda finalità è rivolta agli iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale. Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti. Per questo motivo l’obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l’accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’Ordine, nonché di verificare che i membri dell’Ordine svolgano le proprie funzioni in ossequio all’art. 97 Cost.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività nell’amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’ente. Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC ed FNOPO) l’ente si impegna per un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è per altro demandata proprio la mission istituzionale, laddove è una istituzione preposta in ossequio all’art. 32 della Costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l’ostetrica nell’ambito delle proprie competenze provvede e garantisce.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell’ANAC (PNA 2016, Linee Guida adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016) l’Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottato ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all’Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza. In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito **l’ambito soggettivo di applicazione** degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l’art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto **dell’accesso civico generalizzato** agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta **l’unificazione del Programma** **Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**, introdotto **nuove sanzioni pecuniarie** attribuendo all’ANAC la competenza ad irrogarle, sula base di apposito Regolamento adottato dall’ANAC il 16/11/2016.

1. **Fonti normative**

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto

Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell’ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132). Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di* 9 *prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

1. **Contenuti**

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio. Nell’ambito dell’assolvimento di detto obbligo l’Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica. All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l’articolo di riferimento del d. lgs. n. 33/2013). Si precisa che dovrà essere adottato apposito regolamento in merito agli obblighi di cui all’art. 5 **(*Accesso civico*)** del D. Lgs. 33 del 2013 per come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016.

**A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)**

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

**B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)**

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 14 D. Lgs. 33/201321.

**C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 15 D. Lgs. 33/2013.

**D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art.16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)**

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l’indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali. Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l’assunzione del personale. La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con l’indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene **il link di accesso alla pagina dell’ARAN relativa al C.C.N.L.** del personale dipendente.

**E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedulare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto, concernenti:

* scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

**F) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall’Assemblea degli iscritti.

**G) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

**H) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)**

La pagina web contiene:

* i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo,

* i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

**I) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall’art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l’iscrizione all’Albo ed al registro, la formazione delle commissioni. Sono pubblicate le seguenti informazioni:

* una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
* l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
* il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella

di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;

* per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
* le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
* il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
* i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una

 dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso

 dell'amministrazione;

* gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
* il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
* le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013;
* il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
* La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

**M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)**

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall’art. 5 D. Lgs. 82/2005 relativamente ai

pagamenti elettronici per l’erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l’identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell’interessato nonché se è stato attivata il servizio di pagamento tramite POS.

In conclusione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ordine.

2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.

3) Controllo trimestrale da parte del Presidente dell’Ordine e del Responsabile della trasparenza sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.

4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.

5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell’Integrità.

6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all’interno dell’Ordine, che ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (www.ostetrichechieti.it) denominata “amministrazione trasparente”, avvalendosi del Presidente dell’Ordine e del Responsabile della Trasparenza per la parte relativa all’accesso civico e del consulente informatico per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale, che è ancora in fase d’allestimento. Tutto il personale dell’Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma. Il Responsabile della Trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza. Il presente piano è approvato con delibera del Consiglio direttivo del 28.04.2017

**3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati**

L’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. L’istituto dell’accesso civico è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. L’istanza di accesso deve essere presentata unicamente mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, ostetrichechieti@pec.aruba.it compilando il modulo reso disponibile dall’Ordine sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Anticorruzione e Trasparenza” dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione. L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.